

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2757)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3778-ter)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 febbraio 1968*

Istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore e varianti alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Segretario generale del Ministero della difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel Comi-

tato dei Capi di Stato maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché l'ordinamento interforze e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa.

Il Comitato è il più alto organo consultivo del Ministro della difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità collegiale per la formulazione delle proposte che il Capo di Stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa. L'ordinamento e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« *Articolo 15-bis.* — Il Segretario generale del Ministero della difesa e il Sottocapo di Stato maggiore della difesa, sempre che non facciano già parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle Commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di propria appartenenza.

Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

il Segretario generale del Ministero della difesa quando le Commissioni valutino gli ufficiali, di Forza armata diversa da quella cui appartiene il Segretario generale, investiti delle funzioni di Direttore generale o Capo di Ufficio centrale o comunque facenti parte dell'Ufficio di cui all'articolo 4 del de-

creto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

il Sottocapo di Stato maggiore della difesa, quando le Commissioni valutino gli ufficiali di Forma armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui all'articolo 6, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 ».

Art. 4.

Nell'articolo 12 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera *b*) che siano preposti a comando, fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 87, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal Sottocapo di Stato maggiore della Marina e dal direttore generale per il personale militare della Marina, nonchè dall'ufficiale generale in servizio permanente effettivo più elevato in grado o più anziano del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale ».

Art. 6.

L'articolo 189 è sostituito dal seguente:

«La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando eserciti le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17, anche da un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio o corrispondente destinato alla Direzione generale per il personale militare della Marina e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali, rispettivamente da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo o delle Capitanerie di porto.

In occasione delle valutazioni previste nel presente articolo, alle riunioni della Commissione ordinaria di avanzamento non interviene il membro con voto consultivo indicato al quarto comma dell'articolo 17 della presente legge ».